

CIRCOLARE N. 62/2025 DEL 13 OTTOBRE 2025*OGGETTO***DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
DELL'ANNO 2024
MODELLO 770/2025***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ARTT. 4-8/8BIS DPR 22.07.1998 N. 322; ART. 4 DPR 7.12.2001 N. 435; ART. 6 DPR 16.04.2003 N. 126; ARTT. 2-13-14-15 D.LGS. 18.12.1997 N. 471; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; - DL 22.10.2016 n. 193 conv in L. 1.12.2016 N.225 D.L. 24.4.2017 N. 50 CONV. CON MODIF. IN L. 21.06.2017 N. 96; Provv. Agenzia Entrate, 15 gennaio 2020, n.8963; Provv. Agenzia Entrate, 15 febbraio 2021, n.44504/2021; Decreto Legge 22.03.2021 N. 41; Provv. Agenzia Entrate, 27 gennaio 2023 n. 25954/2023; Provv. Agenzia Entrate, 24 febbraio 2025 n. 75896/2025

ALLEGATI

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE
2. SOGGETTI OBBLIGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
770/2025

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
104

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2023 - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELL'ANNO 2022 MODELLO 770/2023
CIRCOLARE N. 18/2025 - CERTIFICAZIONE UNICA 2025 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2024

*REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Con il provvedimento del 24 febbraio 2025 n. 75896, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2025 relativo all'anno d'imposta 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione aggiornate poi il 5 giugno 2025.

Entro il 31.10.2025 i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2025 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.

Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell'accorpamento degli stessi in un unico modello.

Come di consueto la dichiarazione può essere inviata direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato.

L'invio telematico può essere effettuato in un unico flusso/più flussi di dati, anche da parte del singolo sostituto.

Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione del modello 770/2025 i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

In particolare il mod. 770 interessa i seguenti soggetti:

- società di capitali / enti commerciali residenti
- enti non commerciali residenti
- associazioni non riconosciute / consorzi / aziende speciali ex artt. 22 e 23, Legge n.142/90 e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
- società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti
- Trust
- Condomini
- società di persone / società di armamento / sdf o irregolari residenti
- società o associazioni senza personalità giuridica esercenti attività di lavoro autonomo /aziende coniugali residenti
- gruppi europei d'interesse economico (GEIE)
- persone fisiche esercenti imprese commerciali / agricole / attività di lavoro autonomo
- Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29, DPR n. 600/73
- curatori fallimentari / commissari liquidatori / eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

MODELLO 770/2025

La dichiarazione dei sostituti d'imposta è suddivisa in:

- Certificazione Unica Ordinaria;
- Modello 770.

Con la Certificazione Unica il sostituto ha comunicato i dati reddituali /previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 17 marzo 2025 oppure entro il 31.3.2025 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025. Con l'invio all'Agenzia delle Entrate della CU Ordinaria il sostituto assolve l'adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di "riproporli" nel modello 770.

Con il modello 770 si comunicano invece, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2024 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso

periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.

Inoltre, si precisa che anche quest'anno esiste un unico modello denominato modello 770/2025 che unifica i precedenti modelli Modello 770 semplificato e modello 770 ordinario.

Il modello raggruppa i quadri dei due modelli ed è utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate sui seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo, anche occasionale;
- provvigioni;
- redditi diversi;
- indennità di fine rapporto;
- dividendi;
- proventi da partecipazione ;
- redditi di capitale;
- operazioni di natura finanziaria;
- versamenti dei sostituti d'imposta;
- crediti d'imposta utilizzati;
- dati relativi a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento.

Anche per quest'anno sono presenti diverse novità, tra cui:

- l'indicazione degli utili delle società cooperative;
- i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR);
- l'istituzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell'anno 2024.

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI

Resta ferma la possibilità da parte dei sostituti d'imposta di suddividere il mod. 770, inviando flussi separati, in base alla diversa tipologia di ritenute operate.

In particolare, il sostituto potrà inviare separatamente, oltre al Frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi a:

- ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale;

purché lo stesso abbia trasmesso all'Agenzia sia le Certificazioni relative al lavoro dipendente ed assimilati, sia le Certificazioni relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L'invio telematico può essere effettuato:

- in un unico flusso di dati;
- in più flussi di dati (anche da parte del singolo sostituto).

Se il presente modello non è trasmesso in un unico flusso il sostituto dovrà comunicarlo nella gestione separata del riquadro redazione della dichiarazione nel frontespizio.

Fino al 770/2018, il modello forniva la possibilità di dare notizia circa la scelta di invio dei dati in più flussi separati solo in presenza di un soggetto terzo incaricato. Esisteva, pertanto, il rischio che, in caso di mancato coinvolgimento di un terzo, l'invio autonomo e separato di ciascun flusso inclusivo dei soli dati di propria competenza da parte delle diverse suddivisioni coinvolte potesse sovrascrivere gli altri precedentemente trasmessi.

In caso di invio separato del mod. 770/2025:

- in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va unito a quello “Autonomo”.
- il flusso “Altre ritenute” va unito ad uno dei 3 flussi principali “Dipendente”, “Autonomo” e “Capitale”.

Il riquadro “Redazione della dichiarazione” è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.

Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” sono presenti i campi:

- ⇒ “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello
- ⇒ “Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX” nelle quali va riportato uno dei seguenti codici:
 1. Amministrazioni dello Stato (anche con ordinamento autonomo) non obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX;
 2. Sostituto che non ha operato ritenute relative al 2024 non obbligato a compilare i prospetti ST e SV.

E’ data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:

1. nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
2. nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle. Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:

- “Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- “Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- “Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- “Locazioni brevi” qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- “Altre ritenute” qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

La modalità di invio utilizzata si riflette sulla compilazione del riquadro “Redazione della dichiarazione” presente nel Frontespizio del mod. 770/2025, dove è stato inserito il quadro “Gestione separata” da compilare in caso di trasmissione “separata” dei dati in più flussi.

Se il modello 770 viene trasmesso unitariamente le tre caselle non devono essere barrate ed il flusso deve riportare i dati relativi alle differenti tipologie di reddito e deve includere non solo il frontespizio ma anche i Quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, qualora debbano essere compilati. Nella seguente tabella si riportano sinteticamente gli ulteriori quadri che compongono il Modello 770/2025:

QUADRO	CONTENUTO
SF	Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati, nonché comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
SG	Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
SH	Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
SI	Riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno precedente.
SK	Comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti.
SL	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
SM	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
SO	Comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, co. 2, e 10 co. 1 del D.Lgs. 461/97, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67 co. 1 lett. da c) a c-quinquies) del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati.
SP	Ritenute operate su titolo atipici.
SQ	Dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/96, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del DPR 600/73.
SS	Dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
ST	Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive nonché versamenti relativi alle ritenute / imposte sostitutive.
SX	Riepilogo crediti e compensazioni effettuate ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.
SY	Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi a ritenute da art. 25 del DL 78/2010; nonché indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione deve essere compilata sul modello 770/2025 conforme a quello approvato.

I dati devono essere riportati in unità di euro, utilizzando le seguenti regole:

1. DATI FISCALI: si procede all'arrotondamento alla seconda cifra decimale;
2. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (INPS): si procede all'arrotondamento con la consueta modalità: se le cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi per difetto; se le cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi per eccesso.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, Modello 770/2025, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- a) direttamente da parte dello stesso sostituto d'imposta utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- d) tramite società appartenenti al gruppo

L'intermediario abilitato è tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l'impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal sostituto d'imposta, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, all'utente che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse

entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto

L'intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00. - a € 5.164,00. -. L'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello 770/2025 deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro il 31 ottobre 2025.

CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA

Nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda rettificare o integrare una dichiarazione modello 770 già presentata, deve:

- compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella "Correttiva nei termini", se i termini di presentazione non sono ancora scaduti;
- presentare una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella "Dichiarazione integrativa", se i termini di presentazione sono già scaduti.

Nel frontespizio, nell'ipotesi di invio di dichiarazione correttiva o integrativa occorre riportare nell'apposita casella il protocollo dichiarazione inviata, dal momento che la nuova dichiarazione sostituisce integralmente la dichiarazione originaria.

Si precisa che la dichiarazione originaria deve essere considerata validamente trasmessa al fine di essere sostituita da una integrativa o correttiva. Si ricorda a questo proposito, che una dichiarazione si considera validamente presentata quando viene trasmessa entro 90 giorni dal termine di scadenza.

VISTO DI CONFORMITÀ

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modifiche in L. 21.06.2017 N. 96, c.d. "Manovra correttiva", è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 il limite annuo di utilizzo in compensazione dei crediti tributari oltre il quale è necessario il visto di conformità. Pertanto, per la compensazione oltre i € 5.000 sarà necessario apporre in dichiarazione il visto di conformità.

Si ricorda che possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA:

- ✍ gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✍ i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✍ i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Essendo possibile presentare il Mod. 770/2025 in non più di tre parti, predisposte da soggetti diversi (per esempio dal Dottore commercialista e dal Consulente del lavoro) si ritiene che detta

modalità sia da preferire al fine di evitare scambi di dati che potrebbero comportare margini di errori in fase di trascrizione.

Per la parte di mia competenza, vogliate trasmettere allo Studio, ove non siano già state trasmesse, la seguente documentazione:

- le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute effettuati relative alle somme erogate nel corso dell'esercizio 2024;
- le copie delle Certificazioni Uniche (Modello CU) già compilate e consegnate agli interessati entro il 31.03.2025;
- i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi corrisposti ai lavoratori autonomi, alle ritenute su provvigioni inerenti agli intermediari del commercio.
- i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi di capitale, nonché degli utili distribuiti ai soci di società di capitali.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

TIPO DI VIOLAZIONE	Violazioni commesse entro il 31 agosto 2024		Violazioni commesse al 1° settembre 2024	
	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento
OMESSO VERSAMENTO Mancato pagamento delle ritenute	1/10 del minimo: - 0,1% al giorno fino al 14° giorno; - 1,5% dal 15° al 30° giorno	Entro 30 giorni dalla data della violazione	1/10 del minimo: - 0,0833% al giorno fino al 14° giorno; - 1,25% dal 15° al 30° giorno	Entro 30 giorni dalla data della violazione
	1/9 del minimo (15%), pari all'1,6667%	Entro 90 giorni dalla data della violazione	1/9 del minimo (12,5%) pari all'1,3889%	Entro 90 giorni dalla data della violazione
	1/8 del minimo (30%), pari al 3,75%	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del minimo (25%), pari al 3,125%	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
	1/7 del minimo (30%), pari al 4,2857%	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del minimo (25%), pari al 3,5714%	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
	1/6 del minimo (30%), pari al 5%	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

TIPO DI VIOLAZIONE	Violazioni commesse entro il 31 agosto 2024		Violazioni commesse al 1° settembre 2024	
	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento
OMESSO VERSAMENTO Mancato pagamento delle ritenute	Fattispecie non prevista		1/6 del minimo (25%), pari a 4,1667%	Dopo la comunicazione dello schema d'atto, prima di PVC
	1/5 del minimo (30%), pari al 5%	Dopo la consegna del PVC	1/5 del minimo (25%), pari al 58%	Dopo consegna PVC, prima della comunicazione schema d'atto
			1/4 del minimo (25%), pari al 6,25%	Dopo la comunicazione dello schema d'atto e dopo PVC, senza adesione al verbale

TIPO DI VIOLAZIONE	Violazioni commesse entro il 31 agosto 2024		Violazioni commesse dal 1° settembre 2024	
	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento
OMESSA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE NEI CONFRONTI DEL PERCIPIENTE	1/9 del minimo (20%) pari al 2,2222%	Entro 90 giorni dalla data della violazione	1/9 del minimo (20%) pari al 2,2222%	Entro 90 giorni dalla data della violazione
	1/8 del minimo (20%), pari al 2,5%	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del minimo (20%), pari al 2,5%	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale è stata commessa la violazione
	1/7 del minimo (20%) pari al 2,8571%	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del minimo (20%) pari al 2,8571%	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
	1/6 del minimo (20%), pari al 3,3333%	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del minimo (20%) pari al 2,8571%	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
	Fattispecie non prevista		1/6 del minimo (20%), pari al 3,3334%	Dopo la comunicazione dello schema d'atto, prima di PVC
	1/5 del minimo (20%), pari al 4%	Dopo la consegna del PVC	1/5 del minimo (20%), pari al 4%	Dopo consegna PVC, prima della comunicazione schema d'atto
			1/4 del minimo (20%), pari al 5%	Dopo la comunicazione dello schema d'atto e dopo PVC, senza adesione al verbale

TIPO DI VIOLAZIONE	Violazioni commesse dal 1° settembre 2024	
	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento
VIOLAZIONI MATERIALMENTE FORMALI Omissioni o errori che non arrecano concreto pregiudizio all'attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo	Nessuna sanzione	Regolarizzazione prima dell'inizio dell'attività di controllo
VIOLAZIONI FORMALI Omissioni o errori che pregiudicano l'attività di controllo ma non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.	1/9 del minimo (€ 500,00), pari al € 55,56	Entro 90 giorni da termine per la presentazione della dichiarazione che si desidera correggere
	1/8 del minimo (€500,00), pari al € 62,50	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
	1/7 del minimo (€500,00), pari al € 71,43	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
VIOLAZIONI FORMALI Omissioni o errori che pregiudicano l'attività di controllo ma non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo	1/6 del minimo (€500,00), pari al € 83,33	Dopo la comunicazione dello schema d'atto, prima di PVC
	1/5 del minimo (€500,00), pari al € 100,00	Dopo consegna PVC, prima della comunicazione schema d'atto
	1/4 del minimo (€500,00), pari ad € 125,00	Dopo la comunicazione dello schema d'atto e dopo PVC, senza adesione al verbale
VIOLAZIONI SOSTANZIALI Ritenute non versate relative a somme non dichiarate	1/9 del minimo (50%), pari al € 5,5556%	Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione che si desidera correggere
	1/8 del minimo (50%), pari al € 6,25%	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
	1/7 del minimo (50%), pari al € 7,1429%	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
	1/6 del minimo (70%), pari all' € 11,6667% ovvero 1/6 di € 250,00 pari a € 41,67 (sanzione minima)	Dopo la comunicazione dello schema d'atto, prima PVC
	1/5 del minimo (70%), pari al € 14,00% ovvero 1/5 di € 250,00 pari a € 50,00 (sanzione minima)	Dopo consegna PVC, prima della comunicazione schema d'atto
	1/4 del minimo (70%), pari al € 17,50% ovvero 1/4 di € 250,00 pari a € 62,50 (sanzione minima)	Dopo la comunicazione dello schema d'atto e dopo PVC senza adesione al verbale

TIPO DI VIOLAZIONE	Violazioni commesse dal 1° settembre 2024	
	Sanzione ridotta	Termine per effettuare il ravvedimento
VIOLAZIONI SOSTANZIALI Ritenute non versate relative a somme non dichiarate	1/9 del minimo (€250,00), pari al € 27,78	Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione che si desidera correggere
	1/8 del minimo (€250,00), pari al € 31,25	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
	1/7 del minimo (€250,00), pari al € 35,71	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione
	1/6 del minimo (€250,00), pari al € 41,67	Dopo la comunicazione dello schema d'atto, prima di PVC
	1/5 del minimo (€250,00), pari al € 50,00	Dopo consegna PVC, prima della comunicazione schema d'atto
	1/4 del minimo (€250,00), pari al € 62,50	Dopo la comunicazione dello schema d'atto e dopo PVC
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	1/10 del minimo pari ad € 25,00 + applicazione della sanzione ridotta per omesso versamento se risultano ritenute dovute	Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
	1/10 del minimo pari a € 25,00 se non risultano le ritenute dovute	

ALLEGATO 2- SOGGETTI OBBLIGATI

MODELLO 770

- **Società di capitali residenti nel territorio dello Stato:** società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione;
- **Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato:** enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- **Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato:** enti pubblici (comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- **Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali** istituite dai comuni e dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- **Società ed enti di ogni tipo**, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- **Condomini;**
- **Società di persone residenti nel territorio dello Stato:** società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice;
- **Società di armamento** residenti nel territorio dello Stato;
- **Società di fatto o irregolari** residenti nel territorio dello Stato;
- **Società o associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni, residenti in Italia;
- **Aziende coniugali** se l'attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato;
- **Gruppi europei d'interesse economico (GEIE);**
- **Persone fisiche** che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- **Persone fisiche** che esercitano arti e professioni;
- **Persone fisiche** che operano le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall'art. 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- **Curatori fallimentari;**
- **Eredi che non proseguono l'attività** del sostituto d'imposta deceduto;
- **Commissari liquidatori;**
- **Amministrazioni dello Stato**, incluse quelle con ordinamento autonomo che hanno operato le ritenute a norma dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
- **Soggetti che hanno applicato nel 2024 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;**
- **Soggetti che hanno applicato nel 2024 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;**
- **Soggetti che hanno applicato nel 2024 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso D. Lgs limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett.a) e d) del T.U.I.R.;**
- **Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D. Lgs. n. 461/1997;**
- **Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2024;**
- **Rappresentanti fiscali di soggetto non residente.**